CAMERA DEI DEPUTATI N. 1210-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

(RELATORE **STORCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 ottobre 1954 (*Stampato n. 331*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(RUBINACCI)
DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(FANFANI)
COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(AZARA)
COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)
COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)
COL MINISTRO DELLA DIFESA
(TAVIANI)
COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(MERLIN)
COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SALOMONE)
COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(MATTARELLA)
COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(PANETTI)
COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MALVESTITI)
E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(TAMBRONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 ottobre 1954

Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro

Presentata alla Presidenza il 16 dicembre 1954

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Fra i fondamenti essenziali di una politica sociale che voglia rivolgersi al lavoratore e tutelarlo nel modo migliore nei confronti dei rischi che la sua attività lavorativa può comportare, deve essere posto quanto si riferisce alla prevenzione intesa nel duplice significato di tutela dell'incolumità del lavoratore (prevenzione infortuni) e di tutela della sua salute (prevenzione igienica), di modo che egli possa attendere con ogni tranquillità al suo lavoro e si riesca ad evitare, per quanto umanamente possibile, gli agguati violenti dell'infortunio o le insidie della malattia che possono celarsi nello svolgimento della sua attività lavorativa.

Né varrebbe opporre alla necessità della prevenzione lo sviluppo attuale assunto dalle forme assicurative, sia nel senso delle liquidazioni in rendita o in capitale cui ha diritto, come nel senso delle cure mediche e chirurgiche che gli vengono prestate di fronte agli eventi dolorosi della sua vita di lavoratore, giacché è ben evidente che è sempre meglio prevenire che non dover curare o indennizzare, così come ormai si va attuando nel nostro sistema assicurativo e previdenziale in favore delle classi lavoratrici.

Anzi, sotto questo aspetto non può esservi dubbio nella necessità di porre la prevenzione al primo posto non solo nell'ordine logico di successione dei vari interventi della collettività nei confronti del lavoratore: prevenire, curare, indennizzare, assistere, ma anche nella valutazione cui essa ha ben diritto da parte di quanti sono ad essa interessati o di essa sono responsabili, e ciò allo scopo di nulla omettere di impegni, di sforzi e di energie pur di contribuire a salvare vite umane, a risparmiare sofferenze, a ridurre o ad eliminare il doloroso contributo di sangue che il mondo del lavoro versa purtroppo anche nel nostro Paese.

Si pensi che nello scorso anno – in base ai dati del Ministero del lavoro – su 3.438.568 lavoratori dell'industria esposti al rischio sono stati denunciati 721.478 infortuni, di cui 2.515 mortali, e che nell'agricoltura su 8.500.000 di lavoratori che vi sono addetti si sono avute 222.362 denuncie di cui 1.134 per infortuni mortali, e si avrà una indicazione adeguata della gravità di questo fenomeno nei confronti del quale è assolutamente necessario sollecitare ogni intervento da parte di quanti sono tenuti a farlo, e in modo particolare da parte del legislatore, per sottoporre le norme che riguardano la prevenzione ad ogni opportuno esame ed aggiornamento, e da parte del Governo, per renderle pienamente operanti attraverso il massimo impiego della sua autorità e degli strumenti posti a sua disposizione.

* * *

Un esame seppur sommario delle norme attualmente in vigore in materia di prevenzione infortuni varrà a confermare quanto affermato. Difatti esse possono essere così suddivise:

1°) norme generali;

2°) norme speciali.

Le prime sono contenute fondamentalmente nel « Regolamento generale per la prevenzione contro gli infortuni nelle imprese e nelle industrie » emanato con regio decreto 18 giugno 1899 n. 230.

Le seconde invece sono state emanate anche con regolamenti o leggi speciali per particolari tipi di lavorazioni aventi rischi specifici e determinati, come ad esempio:

1°) per le miniere, cave e torbiere (regio decreto 18 giugno 1899, n. 231);

2°) per le imprese e industrie che trattano o applicano materie esplodenti (regio decreto 18 giugno 1899, n. 232);

3°) per le costruzioni (regio decreto 27 maggio 1900, n. 205);

4°) per l'esercizio delle strade ferrate (regio decreto 14 marzo 1901, n. 118, e regio decreto 27 maggio 1903, n. 2109);

5°) per l'esercizio delle tranvie e ferrovie urbane (regio decreto 23 novembre 1911, n. 1306);

6°) in materia di generatori e recipienti di vapore o di gas compressi (regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; decreto ministeriale 22 aprile 1935; decreto ministeriale 1 agosto 1935: decreto ministeriale 13 agosto 1937);

7°) in materia di impianti ed esercizio di ascensori (legge 24 ottobre 1942, n. 1415; decreto ministeriale 8 aprile 1943);

8°) in materia di oli minerali e carburanti (regio decreto 2 novembre 1933, n.1741 decreto ministeriale 31 luglio 1934).

Per quanto riguarda invece l'igiene del lavoro, le norme attualmente in vigore sono quelle del Regolamento generale approvato con regio decreto 14 aprile 1927, n. 530, per le quali pure potrà essere necessario al Governo di valersi della delega allo scopo di modificare quelle tra di esse che richiedano un aggiornamento o un più preciso coordinamento con le norme infortunistiche.

Sotto questo aspetto appare altresì necessaria la revisione del decreto ministeriale 20 marzo 1929 che ha elencato le lavorazioni industriali nelle quali si adoperano o si producono sostanze tossiche od infettanti, agli effetti dell'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche agli operai, giacché è indubbio – come lo stesso Ministero del lavoro ha più volte riconosciuto – che detta elencazione è largamente superata sia per le nuove lavorazioni introdotte in questi ultimi anni, sia per l'avvenuta estensione del trattamento assicurativo ad un più largo numero di malattie professionali.

* * *

La sola indicazione delle date in cui sono stati emanati il Regolamento generale di prevenzione infortuni e le varie norme speciali può essere sufficiente a far avvertire l'esigenza della loro revisione e del loro aggiornamento di fronte agli sviluppi assunti dalla tecnica in questi ultimi anni, alle nuove lavorazioni introdotte, ai nuovi impianti e macchinari attualmente impiegati, il che vale a dire di fronte ai nuovi o ai diversi rischi cui i lavoratori sono stati e sono tuttora sottoposti.

Di ciò si fece carico il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che con decreto ministeriale del 30 luglio 1951 del Ministro Rubinacci istituì una Commissione per la riforma della legislazione prevenzionale vigente e per la predisposizione degli schemi dei provvedimenti necessari. La Commissione – della quale fecero parte rappresentanti dei Ministeri interessati, del Consiglio nazionale delle ricerche, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché tecnici ed esperti in materia – svolse i suoi lavori sotto la guida del Ministro per oltre 250 sedute, concludendoli con la compilazione di un progetto di norme comprendente circa 400 articoli, suddivisi in 12 titoli.

Sulla base delle informazioni in varie occasioni fornite dallo stesso Ministero del lavoro, si può affermare che tale progetto ha revisionato a fondo tutta la materia, decisamente innovando nelle norme disciplinari precedentemente previste, e ciò sia nel senso della estensione del campo di applicazione, come nel senso della loro obbligatorietà.

Inoltre lo stesso Ministero del lavoro ha già in corso l'esame dei vari regolamenti speciali di sua competenza, e ciò allo scopo di preparare gli opportuni provvedimenti di revisione e di aggiornamento anche nei loro confronti. Fra questi regolamenti speciali sono compresi, fra l'altro:

1°) il regolamento speciale in materia di costruzioni;

2°) il regolamento speciale per i lavori nei cassoni ad aria compressa;

3°) il regolamento speciale in materia di prevenzione per la silicosi e l'asbestosi.

Ma è evidente che tali studi e tale lavoro preparatorio non può tradursi nei necessari provvedimenti di legge se non attraverso la decisione del Parlamento. Ed è per questo che il Ministro del lavoro in data 5 gennaio 1954 ha presentato al Senato un disegno di legge relativo alla « Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro ». Il disegno di legge è stato approvato dal Senato il 27 ottobre 1954, con alcune opportune modifiche, ed ora è sottoposto alla vostra approvazione, dopo che la XI Commissione del Lavoro, che lo ha esaminato in sede referente, ha confermato la necessità del provvedimento e la particolare urgenza, nell'interesse dei lavoratori, delle norme nei confronti delle quali esso intende provvedere.

Il vostro relatore pensa che anche l'esame particolareggiato dei quattro articoli di cui si compone il disegno di legge varrà a confermare quanto affermato, e confida che la Camera vorrà di conseguenza dare la sua approvazione al provvedimento in esame.

* * *

L'articolo 1 del disegno di legge pone anzitutto, in base alla precisa richiesta dell'articolo 76 della Costituzione, il *termine* entro il quale il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le norme delegate, determinandolo nel periodo di un anno. Tale periodo è ritenuto sufficiente per l'esercizio di tali poteri dati gli studi già compiuti dal Ministero del Lavoro cui spetta l'iniziativa delle norme stesse. Anzi si ritiene di essere sicuri interpreti dei voti della Camera e delle attese dei lavoratori, nell'auspicare la più sollecita emanazione almeno delle norme già elaborate.

Lo stesso articolo definisce quindi l'*oggetto* delle norme, precisando che si tratta di norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la igiene del lavoro.

Su tale punto appaiono necessarie alcune considerazioni a titolo di chiarimento per eventuali dubbi od incertezze circa l'ambito dei poteri delegati al Governo. Le prime riguardano la distinzione delle norme in « generali » e « speciali » resa necessaria dalla situazione legislativa attuale che si compone appunto di regolamenti generali e di regolamenti speciali così come si è già avuto modo di ricordare in questa relazione. Per questo motivo la Commissione non ha ritenuto di condividere il parere formulato dalla III Commissione di Giustizia che ha subordinato la sua decisione favorevole alla modifica dell'articolo 1 nel senso di togliere le due indicazioni « generali » e « speciali », e chiede alla Camera di voler confermare l'articolo 1 nel testo proposto.

Per quanto riguarda i regolamenti speciali, il relatore fa presente la particolare urgenza di alcuni fra essi e specialmente del regolamento speciale in materia di prevenzione per la silicosi e l'asbestosi, a proposito del quale ritiene opportuno far presente che la sua emanazione attraverso delega al Governo era stata prevista fin dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, che estese l'assicurazione sulle malattie professionali alla silicosi e all'asbestosi. Difatti essa stabiliva all'articolo 11 che « le disposizioni particolari concernenti le misure di prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche, individuali e collettive, e i termini della loro attuazione a seconda della natura e delle modalità delle lavorazioni, sono prescritti dai regolamenti speciali ». Tali regolamenti, come è noto, non sono stati emanati, ma ora con la delega che viene richiesta anche per l'emanazione dei regolamenti speciali, il Governo viene ad assumere un particolare impegno alla loro emanazione, così da andare incontro ad una tra le più sentite esigenze sociali ed umane nei confronti dei lavoratori esposti al gravissimo rischio della silicosi e dell'asbestosi.

Queste considerazioni relative al regolamento speciale di prevenzione in materia di silicosi e di asbestosi sono già state esposte dal relatore anche in sede di esame del disegno di legge n. 1209 relativo alla delega al Governo a dettare norme in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, facendo appunto particolare riferimento all'attuale provvedimento che riguarda specificatamente le norme generali e speciali in materia di prevenzione. E poiché vi è assoluta urgenza di tali norme, il relatore confida che il Governo non mancherà di aderire al voto espresso di una loro emanazione la più pronta possibile.

Altre considerazioni relative all'articolo 1 riguardano l'estensione della delega oltre che alla prevenzione degli infortuni sul lavoro anche all'igiene del lavoro nei confronti della quale, come già si è detto, vige il regolamento del 1927. La ragione di tale estensione è da ricercarsi proprio nella realtà e nella natura stessa delle cose data la estrema difficoltà di distinguere, in molti casi, fin dove si tratti di prevenzione dall'infortunio e dove cominci la prevenzione nel campo dell'igiene. Vi sono difatti norme che appartengono o possono appartenere all'un campo od all'altro e perciò assai opportunamente la delega è stata chiesta per entrambi, così da permettere al Governo, nelle norme che saranno emanate, di stabilire tutto quanto necessario per tutelare la vita del lavoratore e la sua salute, con piena libertà di provvedere ad esse sia che si rifacciano a norme anti-infortunistiche, sia che meglio rientrino fra quelle di tutela della igiene nel mondo del lavoro.

* * *

L'articolo 2 del disegno di legge stabilisce, invece, le esclusioni dalla delega.

Tali esclusioni sono dovute al fatto che determinate attività o lavorazioni o servizi rientrano nell'ambito di competenza di Ministeri diversi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale cui la delega è conferita.

Difatti le esclusioni riguardano le attività sia in materia di prevenzione contro gli infortuni che in materia di igiene del lavoro, per le quali le competenze sono riconosciute per legge al Ministero dei trasporti (servizi e impianti delle Ferrovie dello Stato, esercizio dei trasporti terrestri pubblici), al Ministero delle poste e telecomunicazioni (per i propri servizi ed impianti), al Ministero della marina mercantile (per l'esercizio della navigazione marittima), al Ministero dell'industria (per l'esercizio delle miniere, cave, torbiere), ecc.

L'articolo 2 è quindi giustificato dalle diverse competenze spettanti ai vari Ministeri, anche se quanti seguono tale materia non mancheranno di essere concordi nel rilevare la opportunità di un coordinamento delle varie norme da attuarsi mediante intese fra le varie Amministrazioni. Ciò dicasi in modo particolare per quanto riguarda le miniere, le cave e le torbiere, nei confronti delle quali

appare certamente utile ed opportuna una specifica collaborazione fra i Ministeri dell'industria e del lavoro nel definire le norme di prevenzione per i lavoratori che vi sono addetti.

* * *

L'articolo 3 del disegno di legge determina, pure in conformità a quanto richiesto dall'articolo 76 della Costituzione, i principî e i criterî direttivi cui dovrà ispirarsi il Governo nella formulazione delle norme delegate. Difatti esso afferma anzitutto:

a) che tali norme dovranno stabilire i mezzi, i metodi e in genere le condizioni e le cautele atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali;

b) che nella loro emanazione il Governo dovrà tener conto delle esigenze di sicurezza in relazione alle condizioni tecniche della produzione, al metodo di lavoro e alle esigenze igieniche del lavoro medesimo.

Quindi specifica taluni punti sui quali in modo particolare deve esercitarsi la delega, e cioè:

1°) le condizioni di lavoro e la organizzazione di questo;

2°) l'ambiente di lavoro;

3°) la costruzione, la cessione sotto qualsiasi forma, l'impianto e l'uso di macchine, apparecchi e utensili comunque azionati;

4°) i mezzi protettivi individuali;

5°) la elencazione e le misure di conservazione e di impiego di materie prime e prodotti pericolosi, nocivi o dannosi;

6°) i requisiti di idoneità fisica e di età;

7°) gli organi aziendali destinati al benessere fisico dei lavoratori, nonché le istituzioni dirette ad agevolare la conoscenza e l'osservanza delle norme suddette;

8°) il controllo e la vigilanza sull'osservanza delle norme.

I punti qui indicati sono chiaramente rivelatori della natura tecnica e della complessità della materia sulla quale dovrà operare la legge delegata: difatti una efficace prevenzione deve tener conto di tutta una serie di situazioni e di circostanze allo scopo di determinare una confluenza di fattori positivi tali da riuscire nell'intento voluto.

E tali fattori devono necessariamente riferirsi all'uomo, all'ambiente, alla macchina, alle materie trattate, agli organi ed alle istituzioni aziendali dirette alla vigilanza ed alla prevenzione, ai necessari controlli, così come si rileva dalla indicazione dell'articolo 3 e proprio allo scopo di investire con norme adeguate e tecnicamente rispondenti alle esigenze della prevenzione, tutto quanto riguarda un determinato lavoro e garantire, in quanto possibile, la migliore e più efficace tutela sia della vita che della salute del lavoratore.

Ma oltre alle norme occorre anche prevedere e regolare l'attività di quanti: organi aziendali, enti od istituzioni, per le loro finalità specifiche e per lo spirito sociale ed umano che deve animarli, intervengono con apporti estremamente validi e in taluni casi addirittura indispensabili nel campo della prevenzione o per far conoscere le norme o per svolgere opera di convinzione presso chi di dovere affinché siano applicate, o per richiamare l'attenzione su situazioni particolari e non previste o infine per svolgere opera di controllo e di vigilanza purtroppo necessaria là dove il tentativo di sfuggire ad esse potrebbe recare grave danno e nocumento alla vita dei lavoratori, rendendo vano lo sforzo della legge di preservarla e tutelarla. Tale punto si riferisce indubbiamente:

1°) alla necessità di organi aziendali per la sicurezza nel lavoro, in conformità a quanto raccomandato dalla stessa Organizzazione internazionale del lavoro fin dal 1929, e che anche in Italia ha avuto attuazione attraverso i « Comitati aziendali per la sicurezza » e agli « Incaricati aziendali per la sicurezza » per la cui attività si è particolarmente interessato l'E. N. P. I. Organi del genere, in quanto possono riunire rappresentanti dell'impresa, dei tecnici e dei lavoratori sulla base di una comune volontà e dello stesso impegno di far applicare all'interno delle imprese o di adattare ad esse, se necessario, le norme della prevenzione, appaiono come indispensabili anche per determinare quelle intese e quelle collaborazioni fra quanti partecipano alla stessa attività produttiva, e sono pertanto responsabili o interessati a che siano adottate le prescritte misure di sicurezza, al fine di dare alla sicurezza nell'azienda il suo più vero e concreto contenuto;

2°) alla attività dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E. N. P. I.) riorganizzato in base alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A. N. C. C.) di cui al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331.

Specie per quanto riguarda l'E. N. P. I. appare necessaria una migliore e più adeguata caratterizzazione della sua funzione e della sua posizione, così da contribuire ad aumentarne doverosamente il prestigio presso le

aziende e a definire le sue relazioni con le pubbliche amministrazioni interessate al problema della prevenzione, e ciò al solo scopo di trarre da questo prezioso strumento di azione anti-infortunistica tutto il possibile e benefico apporto della sua attività.

3°) alla attività dell'Ispettorato del lavoro che, come è noto, svolge compiti ispettivi e di vigilanza nei confronti della applicazione delle norme di legge, ma che indubbiamente ha bisogno di essere ulteriormente potenziato in uomini e in mezzi allo scopo di poter far fronte ai compiti crescenti ad esso affidati

* * *

Resta, infine, la questione relativa alla violazione delle norme che saranno emanate, prevedendo l'articolo 4 del disegno di legge la pena dell'arresto fino a tre mesi o l'ammenda non superiore a lire 300.000.

Come è noto, l'articolo 3 del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni disponeva che « i capi o esercenti delle imprese, industrie e costruzioni debbono adottare le misure prescritte dalle leggi e dai regolamenti per prevenire gli infortuni e proteggere la vita e l'integrità personale degli operai » e che « quando disposizioni speciali non stabiliscano penalità ai contravventori, questi sono puniti a norma dell'articolo 434 del Codice penale, senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali in caso di infortunio ». Tale articolo è tuttora in vigore dato che il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nulla ha innovato in materia di sanzioni penali.

L'articolo 434 del Codice penale allora vigente, stabiliva l'arresto sino a un mese e l'ammenda da lire 20 a lire 300 per chiunque trasgredisce ad un ordine legalmente dato dall'autorità competente, ovvero non osserva il provvedimento legalmente dato dalla medesima per ragioni di giustizia o di pubblica sicurezza.

In luogo di tale articolo devesi ora applicare, in virtù del regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, l'articolo 650 del vigente Codice penale il quale prevede « l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda sino a lire 2.000 ». Con successivi provvedimenti (decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250) la misura dell'ammenda di cui al citato articolo 650 del Codice penale è stata portata a lire 80.000. Ora, con la norma dell'articolo 4 dell'attuale disegno di legge, viene aumentata fino ad un massimo di lire 300.000, ferma restando la norma relativa all'arresto fino a 3 mesi.

A ciò si aggiunga che altre due norme possono essere applicate nei confronti dei datori di lavoro inadempienti e cioè:

l'articolo 26 del Codice penale (2° comma) il quale stabilisce che « quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo ».

l'articolo 437 dello stesso Codice penale il quale stabilisce che « chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni ».

D'altra parte è evidente che pagata l'ammenda o scontata la pena, resta sempre per l'inadempiente l'obbligo di provvedere a quanto è tenuto in base alle leggi o ai regolamenti, e del resto non vi è nemmeno dubbio nella possibilità da parte degli organi competenti – così come ha opportunamente rilevato la relazione ministeriale al disegno di legge – « di accertare una seconda, una terza e quindi innumerevoli contravvenzioni, qualora l'imprenditore, nonostante la prima e le successive condanne, continui la sua attività senza portare le modificazioni necessarie per l'adeguamento degli impianti alle condizioni volute dalle norme emanande ».

* * *

Onorevoli Colleghi ! — La relazione ministeriale al disegno di legge di richiesta di delega rileva che il fenomeno infortunistico non può essere guardato semplicemente nella sua estensione ma anche nella sua intensità, tenendo conto – per una sua esatta valutazione – del volume della produzione, del numero dei lavoratori assicurati, delle ore lavorative di esposizione al rischio e infine della ripartizione del numero complessivo degli infortuni in mortali, con invalidità permanente o con invalidità temporanea. Ma non vi è dubbio che, anche ricondotto alla sua esattezza valutativa, il fenomeno è tale – per la sua obbiettiva gravità e per le conseguenze che esso apporta – da richiedere che ogni sforzo sia compiuto in una vera e propria lotta alle cause dell'infortunio.

Il Governo, per la parte ad esso spettante, ha chiesto opportunamente la delega ad emanare entro il termine di un anno, norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, e tale

delega risponde pienamente a quanto richiesto dall'articolo 76 della Costituzione, così come alla natura tecnica dei provvedimenti che dovranno essere adottati, allo scopo di far fronte con norme moderne ed aggiornate al grave e preoccupante fenomeno dell'infortunio. Per queste considerazioni è da augurarsi che l'esame della Camera sia tale da rendere possibile al Governo il più sollecito esercizio dei poteri da esso richiesti.

Ma è da augurarsi altresì che attorno alle decisioni del Parlamento ed all'opera del Governo, abbia a porsi con sempre maggiore comprensione e decisione l'opera dei datori di lavoro – giustamente considerati, sotto questo aspetto, quali veri e propri « debitori di sicurezza » nei confronti dei loro lavoratori – degli stessi lavoratori per la parte loro spettante e di quanti sono sensibili ai gravi problemi sociali ed umani che l'infortunio o la malattia necessariamente coinvolgono, cosicché da uno sforzo unanime e solidale sia possibile ottenere il più alto e nobile dei risultati: salvare vite umane.

STORCHI, *Relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la igiene del lavoro.

ART. 2.

Sono esclusi dalla delega di cui all'articolo precedente:

a) in materia di prevenzione contro gli infortuni: i servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; i servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; l'esercizio dei trasporti terrestri pubblici; l'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; l'esercizio delle miniere, cave e torbiere;

b) in materia di igiene del lavoro: il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili; l'esercizio di miniere, cave e torbiere.

ART. 3.

Le norme di cui all'articolo 1 della presente legge stabiliranno i mezzi, i metodi e in genere le condizioni e le cautele atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali, particolarmente per quanto riguarda: le condizioni di lavoro e la organizzazione di questo; l'ambiente di lavoro; la costruzione, la cessione sotto qualsiasi forma, l'impianto e l'uso

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

di macchine, apparecchi e utensili comunque azionati; i mezzi protettivi individuali; la elencazione e le misure di conservazione e di impiego di materie prime e prodotti pericolosi, nocivi o dannosi; i requisiti di idoneità fisica e di età; gli organi aziendali destinati al benessere fisico dei lavoratori, nonché le istituzioni dirette ad agevolare la conoscenza e l'osservanza delle norme suddette; il controllo e la vigilanza sull'osservanza delle norme.

Nell'emanazione di tali norme il Governo terrà conto delle condizioni tecniche della produzione, delle esigenze di sicurezza in relazione al metodo di lavoro e delle esigenze igieniche del lavoro medesimo.

ART. 4.

Per la violazione delle norme di cui all'articolo 1 della presente legge potrà essere stabilita la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda non superiore a lire 300.000.

ART. 4.

Identico.